

l'efficacia dell'autorizzazione con riferimento ai *simulcast* in merito al rispetto della competenza ministeriale relativa ai servizi resi via cavo.

Un soggetto chiede di prevedere i fornitori di servizi radiofonici al comma 1 dell'art. 9. Propone inoltre l'inserimento di una specifica disposizione per le trasmissioni simultanee operate da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici su reti di diffusione terrestre in ambito locale.

### **Osservazioni dell'Autorità**

L'Autorità ritiene di non poter accogliere la richiesta di esclusione della notifica per i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica, in quanto la norma del Testo unico, pur circoscrivendola al satellite, ha previsto tale meccanismo al fine di favorire un principio generale quale la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive. Inoltre, occorre tener conto del quadro tecnologico al tempo dell'inserimento di tale previsione nel testo della legge n. 112/04, quando si era ancora in fase di annuncio dello *switch-off* e la sola tecnologia effettivamente alternativa era rappresentata dal satellite (come evidenziato anche dall'Autorità con la delibera n. 346/01/CONS). Pertanto è ragionevole ritenere che, ad oggi, il principio generale a favore dell'evoluzione tecnologica debba valere per tutti i nuovi mezzi.

Inoltre l'Autorità, in linea con tutti i regolamenti afferenti il rilascio di titoli abilitativi, ritiene di non poter accogliere la richiesta di un'unica notifica, atteso che le autorità competenti al loro rilascio sono Amministrazioni differenti, con la conseguenza che è necessario che le stesse siano in grado di conoscere separatamente ai fini delle rispettive competenze l'eventuale ritrasmissione effettuata dai fornitori di servizi di media. Il meccanismo della notifica non comporta peraltro alcun aggravio economico, né un'eventuale sospensione dell'attività, ma la mera comunicazione dell'eventuale ritrasmissione simultanea integrale del proprio palinsesto, adempimento che si reputa del tutto proporzionato alla fattispecie in esame.

Per quanto concerne la richiesta di prevedere la notifica per le trasmissioni simultanee operate da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici su reti di diffusione terrestre in ambito locale, l'Autorità ritiene che tale previsione sia già contenuta nell'attuale enunciato del testo, che va solo formalmente adeguato.

### **Articolo 10 (Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni)**

#### **Posizioni principali dei soggetti intervenuti**

Uno dei soggetti intervenuti esprime perplessità sull'utilità del registro, mentre altri soggetti chiedono che venga consentita e riconosciuta dall'Autorità la tenuta dei registri dei programmi anche in modalità telematica.

Nel condividere l'orientamento dell'Autorità, un soggetto non ritiene appropriato

